



COMUNE di SAMBUCO

Provincia di Cuneo

COPIA

Registro Generale n. 5

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: Ex strada militare 308 Caserme Bandia - Colle Cologna. Istituzione di obblighi e limitazioni per la circolazione

L'anno duemilaventiquattro addì dieci del mese di luglio, il Sindaco **GIAVELLI PALMIRA**

IL SINDACO

Premesso che l'area del Pianoro della Bandia e della Gardetta rappresentano un ambito di eccezionale valore sotto il profilo paesaggistico e naturalistico, individuato quale Zona di Protezione Speciale (ZPS) e censito dall'APAT come Patrimonio Geologico Italiano;

Visto che la ex strada militare n° 308, per dimensioni, non può essere gravata di un carico eccessivo di traffico motorizzato, in quanto non sarebbe garantita l'incolumità dei mezzi e delle persone soprattutto nei giorni di maggiore afflusso turistico;

Visto il Verbale di consegna definitiva del 26/09/2014 ai Comuni di Canosio e Sambuco della strada militare n°308;

Visto il protocollo d'intesa tra i Comuni di Canosio, Marmora, Castelmagno, Demonte, Sambuco che contempla un programma di interventi finalizzato a:

- Ridurre i danni ambientali attraverso la riduzione del traffico motorizzato privato;
- Selezionare un'utenza motivata attraverso progetti turistici compatibili e miranti alla valorizzazione delle ricchezze naturalistiche, storiche e paesaggistiche della zona;
- Salvaguardare e favorire l'economia locale basata sulla zootecnia e sul turismo in forma compatibile con la tutela;

Visto il verbale di deliberazione n. 7 del 10/03/2017 del Consiglio dell'Unione Montana Valle Maira recante oggetto "Fruizione motorizzata a scopo ludico del territorio della

valle Maira" nella quale si sottolinea l'importanza e la priorità della promozione di un turismo sostenibile anche limitando il transito ai mezzi motorizzati;

Ritenuto, pertanto, doversi adottare provvedimenti al fine della tutela paesaggistico-ambientale del territorio, dell'infrastruttura stradale e di salvaguardare la pubblica e privata incolumità dei fruitori della viabilità in oggetto;

Visto l'art. 11 comma 4 della Legge Regionale 2 novembre 1982, n. 32 il quale prevede che le Amministrazioni Comunali sulle strade di propria competenza possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale;

Vista l'ordinanza comunale n. 14 del 10/08/2020, tutt'ora in corso di validità, che regola il transito, ai sensi della L.R. 32/1982 e L.R. 45/1989, nella zona della Bandia, relativamente alle strade di accesso alle malghe della Bandia e della Ciaffrea ed al colle di Ancoccia;

Visto il D.P.R. 24.07.1977 n.616;

Visti gli artt. 5-6 comma 4 e 5 del D.Lgs. 30.4.1992, nr. 285 (Nuovo Codice della Strada);

Visto il D.P.R. 16/11/1992, nr. 495 - Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 art. 50 comma 4;

ORDINA

Da sabato 13 luglio al 15 settembre 2024 tutti i sabati e festivi e continuativamente per tutto il periodo dal 3 al 20 agosto 2024:

1) Il divieto di transito, lungo la strada comunale, ex militare n. 308, nel tratto **Caserme Bandia - Colle Cologna** per tutte le categorie di veicoli a motore.

2) L'applicazione delle deroghe previste all'art. 11 comma 6 della L.R. 32/1982 nonché l'applicazione di deroghe per le categorie di mezzi di seguito specificate:

a) mezzi destinati alle attività agro-silvopastorali, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i mezzi utilizzati per servizio pubblico;

b) veicoli per il trasporto collettivo di persone autorizzati dal Comune con apposito provvedimento temporaneo o permanente;

c) veicoli muniti di apposito contrassegno "invalidi" di cui all'art.381 del D.P.R. 495/1992.

d) veicoli muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune

Da sabato 13 luglio al 15 settembre 2024 continuativamente

- Il divieto permanente di transito e di sosta a camper e caravan su tutto il tratto di strada Colle di Valcavera – Colle Cologna
- Il divieto permanente di transito a tutti gli autoveicoli non dotati di quattro ruote motrici per il tratto Caserme Bandia - Colle Cologna;
- Il divieto permanente di transito a tutti i mezzi motorizzati nelle ore notturne (dalle 21.00 alle 05.00) per il tratto Caserme Bandia - Colle Cologna.

La presente viene notificata al pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio web , e con l'apposizione, a cura dell'ufficio tecnico, dell'apposita segnaletica verticale.

Sono incaricati dell'esecuzione e dell'esatta osservanza della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art.12 del D. Lvo 285/1992.

I trasgressori saranno puniti ai sensi del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale e s.m.i.;

A norma dell'art.3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to GIAVELLI PALMIRA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10/07/2024

Reg. Pubbl. n. **292**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GIAVELLI PALMIRA

Copia conforme all'originale.
Li 10/07/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIAVELLI PALMIRA

